



REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I

NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1 Il presente *Regolamento* disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito "Anticipazione"), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie al netto dei rimborsi Casagit, a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla casa di residenza;
- d) per ulteriori esigenze dell'iscritto.

2.2. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'iscritto a prescindere dall'anzianità di adesione.

Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l'iscritto sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso e sarà tenuto al rimborso.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2.1;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.1.

3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. La somma delle Anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", di cui al successivo art. 8 del presente Documento, non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Pertanto, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'iscritto con versamenti da eseguirsi entro il 16 di ogni mese, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1 Il fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto delle seguenti regole generali:

- a) non saranno prese in considerazione richieste inferiori a € 500 per le richieste di spese per terapie ed interventi straordinari;
- b) il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti;
- c) le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 180 giorni prima della data di invio delle richieste stesse, fatto salvo quanto previsto al comma 6.6;
- d) il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche cronologicamente una volta completata la documentazione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato preferibilmente tramite e-mail (se indicata nel modulo) o a mezzo lettera;
- e) il Fondo comunicherà all'associato l'avvenuto accoglimento o il rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, preferibilmente tramite e-mail (se indicata nel modulo) o a mezzo lettera;
- f) Le richieste di anticipazione potranno essere presentate al Fondo in modalità online o cartacea. Per ogni richiesta, dovrà essere presentata al Fondo la documentazione necessaria, per via postale o tramite PEC;
- g) nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" ovvero contratti di "cessione di garanzia" con l'Inpgi, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito o relativa liberatoria firmata dalla finanziaria o dall'Inpgi e potrà essere accettata nel limite della restante disponibilità, fatte salve eventuali quote riservate comunque all'associato dalla normativa volta per volta vigente; il Fondo non può erogare anticipi senza autorizzazione della finanziaria o dell'Inpgi. Solo nel caso di richiesta anticipazione per spese sanitarie, sono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo richiesto in quanto le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie;
- h) la liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario/postale previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate;
- i) Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione indicativamente entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione: in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro decorsi 90 giorni la richiesta si intende rigettata;
- l) nel caso di reiterazione delle richieste di anticipazioni il Fondo verifica se sussistono le condizioni per la richiesta. Oltre alla verifica in termini di importi erogabili, il Fondo verifica che in relazione alle precedenti richieste di anticipazione presentate ed erogate sia stata inviata successivamente la documentazione prevista dal Regolamento. Nel caso tale documentazione non sia stata regolarmente prodotta il Fondo negherà, pur ricorrendone i presupposti in termini sia di importo sia di regolarità della richiesta presentata, l'erogazione dell'ulteriore anticipo sino a quando la richiesta precedente non sia stata perfezionata;
- m) per richieste di ristrutturazione è prevista la possibilità di chiedere anticipi su presentazione di preventivo di spesa, fermo restando il successivo invio delle fatture per l'importo anticipato, entro 360 giorni dall'erogazione dell'anticipazione. Le richieste a qualsiasi titolo, eccezion fatta per quelle di natura sanitaria, successive alla prima, per la quale non siano state inviate le fatture, non potranno essere autorizzate.

SEZIONE II

CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia dal punto di vista medico ed economico, per le inerenti spese sanitarie, al netto dei rimborsi Casagit, relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche, ovvero dal medico di base.
- 5.2 L'anticipazione può essere concessa anche prima della terapia o dell'intervento, qualora risulti debitamente documentata la gravità della situazione e l'urgenza dell'intervento, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di fornire, insieme alla richiesta di anticipazione, la documentazione della Casagit comprovante l'importo dalla stessa rimborsabile sulla base del preventivo delle spese. È anche obbligo dell'iscritto fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

- 5.3 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'iscritto e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'iscritto beneficiario della prestazione.
- 5.4 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli .
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- dichiarazione a cura della struttura pubblica competente, ovvero del medico di base della situazione di estrema gravità del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - fatture o ricevute fiscali in originale, ovvero distinte Casagit, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all'iscritto le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento (di cui al punto 5.2), salvo conguaglio finale.
- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'iscritto la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.7 Per gli interventi all'estero: se la fattura è in valuta estera, l'aderente dovrà presentare il cambio valuta fatto dalla banca al giorno del pagamento della fattura.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'iscritto per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (*spese notarili e oneri fiscali*), purché debitamente documentate.
- 6.2 L'anticipazione può essere erogata, in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 55 della Legge n.208/2015, anche quando all'atto dell'acquisto davanti al notaio l'iscritto sia già proprietario di altro immobile, a condizione che egli presenti dichiarazione di impegno a cedere entro dodici mesi dal rogito l'immobile di proprietà già acquistato con i benefici prima casa e situato nel medesimo comune di residenza, sottoscritta davanti a pubblico ufficiale, come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o contenuta nel rogito.
- 6.3 La richiesta di anticipazione può essere avanzata entro 18 mesi dal rogito di acquisto. Qualora per l'acquisto della prima casa di abitazione venga contratto un mutuo l'iscritto potrà richiedere, una sola volta, l'anticipazione per la sua riduzione o estinzione.
- 6.4 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute a tale titolo, le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'iscritto o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica, ovvero dichiarazione da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nell'immobile. In questo caso dovrà, successivamente, far pervenire al fondo dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto trasferimento, ovvero certificato di residenza;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale.

In caso di acquisto della prima casa per i figli:

- stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

- 6.5 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- .. acquisto da terzi;
 - .. acquisto in cooperativa;
 - .. costruzione in proprio.

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, occorre allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita. L'anticipazione potrà essere richiesta anche a presentazione del contratto preliminare, ovvero della proposta di

acquisto immobiliare registrata sottoscritta dalla parte acquirente e controfirmata per accettazione dalla parte venditrice. In questo caso, il Fondo provvederà alla liquidazione delle somme in sede di rogito notarile.

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 180 giorni dalla data di stipula, dovrà produrre copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 180 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto da enti, occorre allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita. L'anticipazione potrà essere richiesta anche a presentazione del contratto preliminare ovvero della lettera di prelazione controfirmata dall'iscritto per accettazione. In questo caso, il Fondo provvederà alla liquidazione delle somme in sede di rogito notarile.

- 6.6 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni ed il bene ne faccia parte. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni.
- 6.7 In caso di acquisto in cooperativa l'anticipazione deve esser richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio.
- 6.8 L'anticipazione non può essere concessa in caso di acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto.
- 6.9 L'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra come acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale.
- 6.10 L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi abbia stabilito la residenza e ciò sia debitamente documentato.
- 6.11 E' possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza.
- 6.12 La residenza all'estero con iscrizione all'AIRE di un aderente al Fondo, non dà diritto a poter richiedere l'anticipazione per acquisto prima casa di un immobile situato sul territorio italiano, seppur acquistato con i benefici fiscali prima casa, salvo dichiarazione dell'interessato attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nell'immobile, così come previsto dal precedente punto 6.4.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'iscritto per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la casa di proprietà e di residenza dell'iscritto o dei figli.
- 7.3 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'iscritto i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
 - b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
 - c) copia delle fatture o delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'iscritto e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
 - d) i preventivi di spesa.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'iscritto

- 8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'iscritto per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, la richiesta di anticipazione presentata dall'iscritto al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

- 9.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Articolo 10. Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità

Le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n.1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni.

Le altre tipologie di anticipazione non sono assoggettate ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Articolo 11. Cause di eccezione alla normativa

La legge disciplina le cause di eccezione alla normativa sopra riportata con particolare riferimento agli eventi calamitosi.

Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.